

Quotidiano del Fisco

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 10/04/2019

Le quote di Srl tra gli strumenti finanziari qualificati ai fini della composizione dei Pir

di Angelo Busani

Le quote di Srl offerte al pubblico tramite piattaforme di equity crowdfunding possono essere inserite tra gli “investimenti qualificati” di un Pir (piano individuale di risparmio a lungo termine) nel rispetto dei limiti e divieti stabiliti, in generale, dalla legislazione in materia (vale a dire l'articolo 1, comma 100 e seguenti, legge 232/2016: ad esempio, il divieto di detenzione di partecipazioni qualificate e il limite alla concentrazione degli investimenti).

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella [risposta a interpello 96 del 5 aprile 2019](#), in cui viene sviluppato il ragionamento in base al quale le quote di Srl offerte al pubblico sono da qualificare come “strumenti finanziari” e, quindi, sono conferibili in un Pir, con la conseguenza che il relativo reddito beneficia di un regime di esenzione da tassazione. Nella medesima risposta si afferma, ad altro fine, che spetta la deduzione dal reddito di impresa di una somma pari al 30% dell'investimento in strumenti finanziari partecipativi (Sfp) emessi da Srl-start up innovative, a condizione che si tratti di Sfp convertibili in quote della Srl emittente e che la conversione abbia effettivamente luogo.

Tornando ai Pir, essi sono un “contenitore” preposto a ospitare strumenti finanziari disponibili nel mercato retail con il fine di indirizzare il risparmio delle famiglie verso imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano affinché esse possano beneficiare di un canale di finanziamento alternativo rispetto al mercato bancario.

Con riferimento, dunque, all'individuazione degli “strumenti finanziari” suscettibili di essere contenuti in un Pir, occorre fare riferimento, anzitutto, alla definizione di “strumento finanziario” contenuta nell' articolo 1 del Tuf (il Dlgs 58/1998), nel quale, tra l'altro, sono menzionati, in particolare, i “valori mobiliari”, gli “strumenti del mercato

monetario” e le “quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio”.

Secondo le Entrate, l’elencazione recata dall’articolo 1 del Tuf «è da considerarsi aperta, in grado di adeguarsi all’evoluzione dei mercati finanziari»: ciò che è reso evidente dalla nozione di “valore mobiliare” (contenuta sempre nell’articolo 1 del Tuf) la quale è definita mediante una tecnica esemplificativa, finalizzata a comprendere ogni tipo «di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali».

Quanto poi al concetto di “negoziabilità”, si tratta di una caratteristica che deve essere intesa come l’idoneità di uno strumento finanziario (ad esempio, in ragione della sua standardizzazione e della sua divisibilità) a essere oggetto di atti dispositivi non occasionali e non limitati e, quindi, di essere oggetto di circolazione all’interno di un mercato finanziario.

Con specifico riferimento, dunque, alle quote di Srl, se è vero che, per regola generale, esse non potrebbero costituire oggetto di offerta al pubblico (articolo 2468, comma 1, Codice civile), è pure vero che, se si tratta di quote emesse da Srl-Pmi, esse possono divenire oggetto di offerta al pubblico mediante portali di crowdfunding (articolo 100-ter, comma 1-bis, Tuf). In quest’ultimo caso, le quote di Srl si prestano pertanto a essere comprese nel novero degli strumenti finanziari “qualificati” ai fini della composizione dei Pir.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati